



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

P.01.01

Alle Direzioni Interregionale e Regionali VV.F.

Ai Comandi VV.F.

E, p.c.:

Ufficio del Capo del C.N.VV.F.

Alle Direzioni Centrali

**Oggetto:** *Comunicazione di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di norme attinenti la Prevenzione Incendi.*

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 300 del 3 dicembre 2020 è stato pubblicato il seguente atto normativo:

- LEGGE 27 novembre 2020, n. 159, recante conversione con modificazioni del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

Di particolare interesse per l’attività di prevenzione incendi è l’art.3-bis “*Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza*” che modifica il comma 2 e introduce il comma 2-sexies all’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Di seguito si riporta l’estratto dell’art. 103 “*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*” così come modificato e integrato:

- “art. 103, comma 2: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (n.d.r: attualmente fissato al 31 gennaio 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza....omissis”
- “art. 103, comma 2-sexies: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (n.d.r: 4 dicembre 2020), e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

Così come già indicato nella nota DCPREV prot. 4629 del 23/03/2020, in tale fattispecie ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei *prodotti antincendio* nonché i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Cavriani)

MM/PM